

COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA

ABBADIA SAN SALVATORE

CASTIGLIONE D'ORCIA

MONTALCINO

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

RADICOFANI

SAN QUIRICO D'ORCIA

CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA,
ATTRAVERSO**

**LA COMUNITA' MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA,
DELLE FUNZIONI CATASTALI DI CUI ALL'ART. 3,
COMMA 2, LETT. a), DEL DPCM 14 GIUGNO 2007
(OPZIONE DI PRIMO LIVELLO)**

L'anno duemilasette, il giorno 28 del mese di Settembre presso la sede della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, Via Grossetana n. 209 – Piancastagnaio, sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Giuliano Simonetti, nato a Siena il 21.06.1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. Lorenzo Avanzati, nato ad Abbadia San Salvatore il 25.07.1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. Fabio Savelli, nato a Siena il 25.11.1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. Maurizio Buffi, nato a Montalcino il 11.10.1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montalcino;
5. Fabrizio Agnorelli, nato a Santa Fiora il 23.11.1964, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Piancastagnaio;
6. Marco del Ciondolo, nato a Pienza il 15.08.1957, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pienza;
7. Massimo Magrini, nato a Radicofani il 25.03.1961, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Radicofani;
8. Marileno Franci, nato a Montalcino il 17/05/1965, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Quirico d'Orcia;

Premesso

Che l'art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione dei Comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65 dello stesso Decreto Legislativo 112/1998 in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività;

Che a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono esercitare direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali loro attribuite dal precitato art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni;

Che al riguardo l'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, recante disposizioni in materia di "decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296", ha ribadito la possibilità per gli stessi Comuni di assumere la gestione delle funzioni catastali conferite "attraverso la Comunità Montana di appartenenza", stabilendo altresì la facoltà di scegliere fra tre distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità (cosiddette "opzioni di primo, di secondo e di terzo livello") e prescindendo in proposito dai requisiti dimensionali effettivamente raggiunti;

Che è intendimento condiviso dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia assumere direttamente, attraverso la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia di cui fanno parte, la gestione e l'esercizio diretto e completo delle funzioni catastali di cui all'opzione di primo livello, così come dettagliate all'art. 3, comma 2, lett. a), del ridetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007;

Che in proposito la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia ha manifestato la propria disponibilità a gestire per conto dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia le funzioni catastali anzidette;

Che l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia delle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia senz'altro una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;

Che a norma dell'art. 30, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

Che ai fini della gestione delle funzioni catastali anzidette per conto dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia attraverso la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, occorre pertanto necessariamente procedere alla stipula di apposita convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico Enti Locali, ha per oggetto l'esercizio da parte dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia, mediante la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, delle funzioni catastali dettagliatamente indicate al successivo art. 3.
2. I Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia, con la sottoscrizione del presente atto, delegano l'esercizio di tutte le funzioni e le attività menzionate all'art. 3 della presente convenzione, nonché la gestione dei corrispondenti procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio di Siena – ivi inclusa in

primo luogo la stipula con la stessa Agenzia del Territorio della convenzione prevista dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007-, alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, che accetta.

Art. 2

Finalità

1. La gestione attraverso la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia delle funzioni catastali di cui all'art. 3 della presente convenzione, risponde all'intento dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia di garantire l'apprestamento diretto ed efficace dei relativi servizi a beneficio delle rispettive comunità locali, attuando concretamente al riguardo il principio di sussidiarietà verticale codificato nell'art. 118 della Costituzione.
2. L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali attraverso la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

Art. 3

Funzioni

1. La gestione associata mediante la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia assicura l'esercizio delle funzioni catastali appresso indicate in dettaglio, corrispondenti a quelle menzionate all'art. 3, comma 2, lett. a), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, con decorrenza dal 1^a novembre 2007 – a mente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -, ovvero dalla data successiva che dovesse essere eventualmente stabilita ed indicata da futuri provvedimenti legislativi attinenti alla materia di cui trattasi:
 1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
 2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
 3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;

4. riscossioni erariali per i servizi catastali.

Art. 4

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci - di seguito denominata "Conferenza" -, prevista dall'articolo 24 dello Statuto della Comunità Montana, oltre alle funzioni attribuite dallo statuto e dai regolamenti svolge per la gestione associata in oggetto le seguenti funzioni:
 - a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla regione e dallo stato;
 - c) poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;
 - d) delibera il programma annuale delle attività da svolgere - di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento -, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
 - e) vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.

Art. 5

Dotazione Organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati dalla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia. Nella stessa dotazione organica rientreranno in primo luogo i dipendenti eventualmente trasferiti o distaccati dall'Agenzia del Territorio a fronte della decisione dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia di esercitare attraverso la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia le funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del DPCM del 14 giugno 2007, oltre al personale eventualmente distaccato o comandato dai singoli Comuni

2. Gli eventuali ulteriori rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati e conferiti dalla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato - anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi - l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, ricorrendo all'attivazione della forma del comando. Al riguardo i Comuni associati si impegnano nei confronti della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia a mettere a disposizione i propri dipendenti per lo svolgimento delle attività di front-office inerenti la gestione associata, nelle modalità che saranno definite dalla Conferenza di cui al precedente art. 4 del presente atto convenzionale. Le attività svolte dai dipendenti dei Comuni sono dirette e organizzate dal responsabile della gestione associata.
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza.

Art. 6

Beni, dotazione tecnica ed informatica

1. I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 7

Criteri di ripartizione della spesa

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti stipulanti la presente convenzione si impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione le somme di rispettiva competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa riconducibili al programma annuale deliberato dalla Conferenza, di cui al precedente art. 4.
2. Gli oneri finanziari di competenza di ciascun Comune saranno definiti dalla Conferenza, sulla base dei seguenti parametri:
 - popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

- numero delle pratiche e dei procedimenti complessivamente trattati ed esaminati (numero delle domande di voltura presentate, delle visure rilasciate e delle istanze prodotte agli sportelli) .

Art. 8

Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. La Comunità Montana Amiata Val d'Orcia compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute inerenti l'esercizio delle funzioni catastali, che sarà inviato ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo affinché gli stessi possano procedere al versamento a conguaglio degli importi di rispettiva competenza.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento in favore della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia delle somme di competenza, occorrenti per la gestione associata delle funzioni catastali di cui al precedente art. 3, secondo le seguenti percentuali, modalità e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;
 - 40% entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
 - importo eventualmente dovuto a conguaglio: entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La Comunità Montana Amiata Val d'Orcia si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione correlate ai contenuti della presente convenzione.
4. I contributi ottenuti a tale titolo, ivi inclusi quelli riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007, dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

Art. 9

Durata

1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dalla corrispondente stipula. La gestione associata sarà operativa dal 1^a novembre 2007 – a mente delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 -, ovvero dalla data successiva che dovesse essere eventualmente stabilita ed indicata da futuri provvedimenti legislativi attinenti al decentramento ai Comuni delle funzioni catastali.
2. Il termine finale della presente convenzione, sino al quale la stessa esplicherà pienamente i propri effetti, è fissato alla medesima data in cui cesseranno gli effetti della convenzione – avente durata decennale – che sarà stipulata tra la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia e l'Agenzia del Territorio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 2007,

concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate, nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale.

3. Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

Art. 10

Recesso

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del DPCM emanato il 14 giugno 2007, l'eventuale recesso dalla presente convenzione potrà essere esercitato dalle parti contraenti esclusivamente tra il quattordicesimo ed il tredicesimo mese anteriore alla scadenza della convenzione stipulata tra la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia e l'Agenzia del Territorio, ed esplicherà i propri effetti a decorrere dalla scadenza di detta convenzione.

Art. 11

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 12

Disposizione Finale

1. Dalla data della stipula della presente convenzione cessa di operare la convenzione per la gestione associata del Catasto stipulata in data 28.10.2004 dai Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia e dalla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.

Art. 13

Esenzione per bollo e registrazione

1. Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B), art. 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia
